

Statuto della Fondazione Intercultura

Articolo 1 – Denominazione sede e durata

1.1. E' costituita, per iniziativa dell'Associazione Intercultura ODV, già Intercultura- Onlus, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile dell'articolo 11 del D.P.R. n. 361 dell'11 febbraio 2000 e del D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 la Fondazione denominata "FONDAZIONE INTERCULTURA PER IL DIALOGO TRA LE CULTURE E GLI SCAMBI GIOVANILI INTERNAZIONALI - Ente del Terzo settore", in breve nominabile anche come "FONDAZIONE INTERCULTURA - ETS". La Fondazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS".

1.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "Ente del Terzo settore", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.3 La Fondazione ha sede in Colle di Val d'Elsa (Siena), Via Gracco del Secco n. 100.
La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.

Articolo 2 – Scopi e attività

2.1 La Fondazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2.2 La Fondazione è apolitica e non confessionale.

2.3 La Fondazione opera in Italia, nell'Unione Europea e all'estero e vuole contribuire a una cultura del dialogo e dello scambio interculturale tra i giovani, in modo particolare svantaggiati, e di sviluppare ricerche, programmi e strutture che aiutino le nuove generazioni ad aprirsi al mondo ed a vivere da cittadini consapevoli e preparati in una società multiculturale.

2.4 Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 117/2017;
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera i) del D.Lgs. 117/2017;
- c) beneficenza ed erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera u) del D.Lgs. 117/2017;
- d) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera v) del D.Lgs. 117/2017;
- e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, ai sensi dell'art. 5, comma 1 lettera h) del D.Lgs. 117/2017.

2.5 Essa pertanto, in particolare:

- promuove ricerche scientifiche di particolare interesse sociale, incontri e corsi di alto livello sui grandi temi transnazionali nell'Europa e nel mondo e sui rapporti di studio e lavoro tra persone di culture diverse, con l'apporto di università italiane, europee e straniere, per approfondire la conoscenza degli strumenti che favoriscono la comprensione reciproca, il rispetto dei diritti umani e la collaborazione internazionale;



Carine Lepore

Roberto Tullio

- documenta i programmi esistenti di studio e di stage all'estero e ne studia l'efficacia, pubblicando dati aggiornati sui partecipanti, censendo le "buone pratiche" e diffondendone la conoscenza attraverso i media, i centri informa-giovani, le scuole, tenendo anche corsi di aggiornamento sulla gestione degli scambi ed eventualmente offrendo consulenza ad enti terzi interessati ad organizzarli;
- Sperimenta programmi innovativi di scambi giovanili soprattutto con Paesi emergenti: la Cina, l'India, i Paesi a prevalente cultura islamica, assegnando borse di studio a giovani che non dispongono di mezzi economici per partecipare a questi programmi.

2.6 Tali attività possono essere organizzate in proprio oppure in collaborazione con altre istituzioni di ricerca, università, associazioni, organizzazioni non lucrative di attività sociale, enti del Terzo settore, ecc.

2.7 La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti del Terzo settore. A tal fine, è demandata al Consiglio Direttivo la concreta individuazione delle attività diverse da quelle di interesse generale esercitabili, nel rispetto dei citati limiti e condizioni.

2.8 Per il conseguimento dei suoi scopi, la Fondazione può:

- a) mantenere, valorizzare ed incrementare l'intero patrimonio mobiliare ed immobiliare e gestire al meglio i beni in affidamento;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti ovvero a qualsiasi titolo detenuti;
- c) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche iscrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte delle attività e concludere accordi di collaborazione con altri Enti o Fondazioni aventi scopi affini o strumentali ai propri;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, relativi addetti ed il pubblico;
- g) sviluppare qualsiasi altra iniziativa, anche di carattere economico, ritenuta utile, di supporto o necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali della Fondazione, ivi inclusa la raccolta fondi e/o contributi, nei limiti di legge.

2.9 Le modalità di funzionamento della Fondazione e degli organi d'amministrazione e l'accesso alle strutture ed ai servizi, saranno disciplinati da regolamenti esecutivi da approvarsi successivamente all'intervenuto riconoscimento giuridico della Fondazione.

Articolo 3 - Patrimonio ed entrate

3.1 Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione risultante dall'atto costitutivo. Di detto patrimonio fanno parte Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila e zero centesimi), conferiti dall'Associazione Intercultura - ONLUS a titolo di fondo di dotazione.

3.2 Il patrimonio stesso può inoltre essere incrementato da altri soggetti, pubblici e privati, mediante donazioni, devoluzioni ereditarie, legati ed altre elargizioni in genere disposte con espressa destinazione di incremento della dotazione patrimoniale ed anche con eventuale destinazione di rendite a patrimonio e con altri beni acquisiti con economie di gestione.

3.3 La Fondazione persegue i propri fini utilizzando:

- a) le rendite del patrimonio, al netto della eventuale quota di rendita destinata a patrimonio, su deliberazione del Consiglio;
- b) le elargizioni, i contributi, le sovvenzioni, i beni di qualsiasi natura da chiunque fatti pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo, purché non espressamente destinati all'incremento della dotazione patrimoniale;
- c) i proventi ottenuti con il realizzo di beni comunque pervenuti alla Fondazione e non destinati ad incremento del patrimonio;
- d) gli eventuali proventi delle attività gestionali previste dallo Statuto;
- e) ogni altro tipo di entrata derivante da manifestazioni per la raccolta pubblica di fondi o derivante da eventuali attività connesse o commerciali marginali promosse organizzate e gestite direttamente o indirettamente dalla Fondazione stessa. Il Consiglio Direttivo della Fondazione provvede ad investire e ad amministrare il patrimonio e le disponibilità nelle forme che il consiglio medesimo ritiene maggiormente redditizie e sicure, con particolare riguardo alla conservazione e mantenimento del patrimonio della Fondazione stessa.

Articolo 4 - Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

4.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, sarà utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

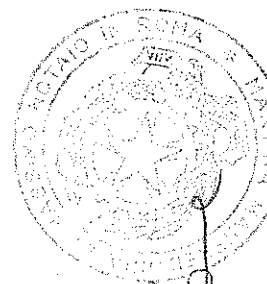
Articolo 5 - Esercizio finanziario

5.1 L'esercizio finanziario della Fondazione è annuale e chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ogni esercizio il Consiglio direttivo provvede a redigere il bilancio d'esercizio consuntivo, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione. Entro il 31 dicembre di ogni anno approva altresì il bilancio preventivo per l'anno successivo.

5.2 Quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti, il Consiglio direttivo provvede a redigere altresì il bilancio sociale e a darne adeguata pubblicità attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6 - Fondatori

6.1 È fondatore Intercultura ODV, già Associazione Intercultura - Onlus



Donato

Donato

Articolo 7 – Aderenti e Aderenti Onorari

7.1 Possono ottenere la qualifica di "aderenti" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre Istituzioni, anche aventi sede all'estero, che, condividendo le finalità della fondazione, contribuiscano alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, almeno triennali, con le modalità ed in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio Direttivo. La qualifica di aderente dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

7.2 Possono ottenere la qualifica di "aderenti onorari" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti o associazioni, anche non riconosciute, od altre istituzioni, anche aventi sedi all'estero, che condividano le finalità della fondazione e contribuiscano con il loro prestigio alla realizzazione dei suoi scopi.

7.3 Tutti gli aderenti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, come pure consultare archivi, biblioteche ed eventuali centri di documentazione, anche audiovisiva, nonché partecipare alle iniziative dell'ente. Gli aderenti fanno parte del "Comitato di Nomina" e partecipano all'Assemblea di Valutazione, di cui ai successivi articoli 14 e 20.

7.4 L'esclusione di un aderente può essere deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di 2/3 (due terzi) per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

1. morosità;
2. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
3. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
4. comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

7.5 Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
apertura di procedure di liquidazione;

fallimento e/o apertura delle procedure prefallimentari e/o sostitutive della dichiarazione di fallimento.

7.6 Tutti gli aderenti possono, in ogni momento, recedere dalla fondazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24 del codice civile.

Articolo 8 - Amici della Fondazione

8.1 Presso la Fondazione è istituito l'Albo degli Amici della Fondazione in cui vengono iscritti gli enti pubblici e privati, le società e le persone fisiche che abbiano contribuito concretamente ed in modo rilevante al perseguimento dei fini statuari nel corso dei due ultimi anni. L'Albo è formato per la prima volta nell'atto costitutivo e viene successivamente aggiornato con delibere del Consiglio Direttivo, che fissa anche la eventuale quota minima di contributo per farne parte.

Articolo 9 - Organi della Fondazione

9.1 Gli organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio Direttivo;
- b) il Comitato di Nomina;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Presidente;
- e) il Vicepresidente;
- f) il Segretario Generale;
- g) l'Assemblea di Valutazione;

- h) L'Organo di controllo;
i) Il revisore legale dei conti, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 10- Consiglio Direttivo – composizione

10.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove consiglieri, di cui almeno tre nominati dall'Associazione Intercultura ODV (già Intercultura ONLUS) e gli altri nominati da un "Comitato di Nomina" di cui fanno parte l'Associazione Intercultura ODV e gli Aderenti. Fa inoltre parte di diritto del Consiglio il Segretario Generale della Fondazione. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto anche gli Aderenti Onorari, tramite un loro rappresentante all'uopo designato. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo e, se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

10.2 I consiglieri durano in carica per cinque anni e possono essere riconfermati senza limitazioni.

10.3 Qualora per dimissioni o per altra causa venisse meno un consigliere si deve procedere alla sua sostituzione: i consiglieri così nominati rimangono in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

10.4 Il consigliere che senza giustificato motivo non partecipa per tre riunioni consecutive alle sedute del Consiglio decade dalla carica. La decadenza viene dichiarata con delibera del Consiglio stesso. Anche in questo caso si procede alla sua sostituzione secondo le disposizioni di cui al presente articolo.

10.5 Qualora per dimissioni o per altre cause venga invece a mancare la maggioranza dei consiglieri si intende scaduto l'intero Consiglio Direttivo.

Articolo 11 - Consiglio Direttivo - scioglimento

11.1 Il Consiglio Direttivo può, in caso di particolari gravi motivi previsti dalla legge, dichiararsi decaduto prima della naturale scadenza quinquennale.

11.2 Tra le cause suddette sono previste: la grave conflittualità tra i consiglieri, lo stallò gestionale nel caso non venisse approvato il bilancio consuntivo entro il 31 marzo, l'impossibilità ad operare.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo – riunioni

12.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma almeno due volte all'anno ed ogni volta che il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente munito di delega rilasciata dal Presidente, ritenga opportuno convocarlo, ovvero quando ne venga fatta richiesta dal 30% (trenta per cento) dei consiglieri in carica pro-tempore.

12.2 Il Consiglio si può riunire sia presso la sede della Fondazione sia in luogo diverso. Sono valide anche le riunioni tenute in audio e/o video conferenza, con le modalità previste dal Regolamento di cui all'art.2.

12.3 Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua mancanza dal Vice Presidente.

12.4 Della convocazione del Consiglio e data notizia ai consiglieri, con le formalità di legge, almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per la riunione, senza obbligo di forma purché con avviso scritto.

12.5 L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso deve contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione.

12.6 Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica pro tempore.

12.7 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono approvate con voto, sempre palese, della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità le proposte si intendono respinte.



Articolo 13 - Consiglio Direttivo - poteri

13.1 Per il conseguimento degli scopi statuari, il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, che esercita dopo aver sentito il parere del Segretario Generale.

13.4 In particolare spetta al Consiglio:

- a) nominare il presidente e il vicepresidente;
- b) nominare il Segretario Generale della Fondazione, determinandone funzioni e mansioni;
- c) nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- d) nominare eventuali altri comitati consultivi determinandone composizione e attribuzioni;
- e) stabilire i criteri per l'ammissione degli Aderenti e degli Aderenti Onorari e per l'iscrizione all'albo degli Amici della Fondazione;
- f) convocare annualmente una Assemblea di Valutazione;
- g) approvare entro il mese di marzo il bilancio d'esercizio consuntivo relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente;
- h) deliberare l'accensione di mutui, acquisti e alienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, contratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di partecipazioni;
- i) deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;
- l) stipulare apposite convenzioni annuali o pluriennali con istituti italiani e stranieri di riconosciuta alta rilevanza culturale e scientifica per l'attuazione dei programmi di attività annuali;
- m) approvare le modifiche al presente statuto;
- n) deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio;
- o) approvare il bilancio sociale relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre precedente, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di legge vigenti;
- p) porre in essere gli adempimenti relativi al deposito e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale, nei casi e con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti;
- q) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti.

13.5 Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o a un comitato esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche

13.6 Il Consiglio direttivo può inoltre nominare procuratori ad negotia e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, anche con facoltà di delega.

13.7 Per la validità delle deliberazioni di cui ai commi (a), (b), (m) e (n) occorre il voto favorevole dei consiglieri nominati dall'Associazione Intercultura ODV. Delle deliberazioni assunte dal Consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario Generale il quale provvede alla tenuta del libro apposito.

Articolo 14 - Comitato di Nomina

14.1 Il Comitato di Nomina è composto dai rappresentanti dell'Associazione Intercultura ODV degli Aderenti e degli Aderenti Onorari. E' convocato dal Presidente dell'Associazione Intercultura ODV e si riunisce ogni cinque anni per rinnovare il Consiglio Direttivo, nominando i consiglieri aggiuntivi a quelli designati dall'Associazione Intercultura ODV, oppure ogni qual volta occorra nominare eventuali consiglieri in sostituzione di altri dimissionari, decaduti o comunque impossibilitati ad esercitare il loro mandato.

14.2 Il Comitato di nomina si riunisce altresì ogni tre anni per nominare l'Organo di controllo.

Articolo 15 - Comitato scientifico e altri comitati

15.1 Per il raggiungimento degli scopi statuari il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Scientifico, composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici persone scelte tra esperti di scambi giovanili e studiosi di comunicazione interculturale con un mandato rinnovabile di cinque anni. Il Comitato Scientifico ha funzioni consultive e propositive sui progetti della Fondazione ed è convocato e presieduto dal Segretario Generale al quale fornisce un parere in materia culturale e tecnico-scientifica sui programmi di attività ad esso sottoposti ed in ordine ai risultati conseguiti nelle singole iniziative della Fondazione.

15.2 Il Consiglio Direttivo può inoltre nominare, per singoli interventi o per aree di ricerca ed intervento, comitati specifici, chiamandone a far parte soggetti idonei allo scopo o rappresentanti di enti ed istituzioni. Il Consiglio con la nomina ne determina anche la composizione e le attribuzioni.

Articolo 16—Presidente—nomina

16.1 Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nella seduta d'insediamento tra i consiglieri nominati dall'Associazione Intercultura ODV.

16.2 La prima volta il Presidente è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

16.3 Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato e può essere rieletto. Il Presidente può essere revocato dal Consiglio Direttivo a maggioranza per gravi irregolarità commesse nell'amministrazione della Fondazione, nonché per gravi violazioni delle norme del presente Statuto. La deliberazione concernente la revoca del Presidente deve essere preceduta dalla notifica al medesimo, almeno quindici giorni prima, di una mozione scritta di sfiducia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

Articolo 17—Presidente—Poteri

17.1 Al Presidente spettano la rappresentanza attiva e passiva della Fondazione avanti ai terzi ed in giudizio e la firma libera per gli atti. In caso di giustificata urgenza, nella impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio, il Presidente può deliberare sugli atti di competenza del Consiglio dal quale gli atti stessi verranno ratificati o sanati in apposita seduta da tenersi entro trenta giorni e previa comunicazione scritta delle deliberazioni adottate da inviare al Consiglio Direttivo entro i tre giorni liberi. 17.2 Spetta inoltre al Presidente:

- a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Direttivo, sentito il parere del Segretario Generale;
- b) convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- c) verificare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) svolgere funzione propulsiva delle attività del Consiglio Direttivo, regolandone i lavori;
- e) sviluppare ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni pubbliche, con gli operatori privati, con le espressioni organizzate dell'utenza e con ogni altra organizzazione interessata al campo dell'attività della Fondazione;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico della Fondazione.

Articolo 18—Vice presidente

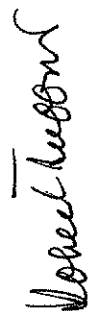
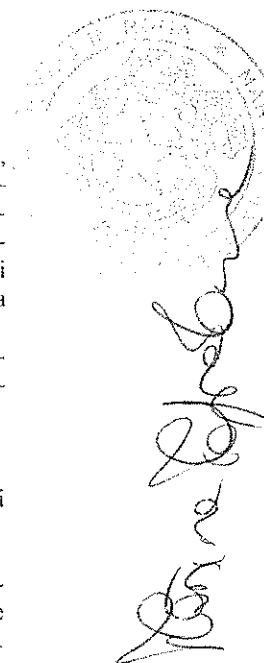
18.1 Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo nella prima seduta d'insediamento.

18.2 La prima volta il Vice Presidente è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

18.3 Il Vice Presidente, munito di delega rilasciata dal Presidente, sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, inclusa la rappresentanza legale della Fondazione, in caso di assenza o impedimento del Presidente stesso.

Articolo 19—Segretario Generale

19.1 Il Segretario Generale cura l'attività organizzativa ed esecutiva inerente allo svolgimento dei progetti della Fondazione, ivi compresa la nomina di eventuali consulenti, fa parte del Consiglio Direttivo



dal quale viene nominato a tempo indeterminate e del quale funge da segretario, fornendo altresì il suo parere sugli argomenti in discussione. Al Segretario Generale il Consiglio Direttivo può delegare, con deliberazione, materie di propria competenza, espressamente specificate. Al Segretario Generale compete, tra l'altro, la firma delle ordinazioni di incasso e delle ordinazioni di pagamento in esecuzione di delibere prese. Il Segretario Generale può a sua volta delegare un impiegato di amministrazione.

19.2 La prima volta il Segretario è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo.

Articolo 20 - Assemblea di Valutazione

20.1 Il Consiglio Direttivo convoca una Assemblea annuale degli Aderenti e degli Amici della Fondazione, alla quale partecipa insieme al Comitato Scientifico, per presentare e discutere la relazione sulle attività svolte e raccogliere suggerimenti sulle attività future. Tale Assemblea esprime un parere consultivo non vincolante per il Consiglio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione ed è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Articolo 21 – Organo di controllo

- 21.1 L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito dal Consiglio direttivo.
- 21.2 I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Comitato di Nomina tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2 del codice civile. Si applica l'articolo 2399 del codice civile.
- 21.3 I membri dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi ossia sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili.
- 21.4 L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- 21.5 Esso esercita inoltre il controllo contabile ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- 21.6 L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- 21.7 L'Organo di Controllo può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Revisore legale dei Conti

- 22.1 Il Consiglio Direttivo, quando obbligatorio ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti: tale persona, collegio o società è nominata per un triennio.
- 22.2 Il revisore deve essere scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
- 22.3 Il revisore può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.
- 22.4 Al bilancio preventivo e al conto consuntivo, predisposti dal Consiglio Direttivo, sono allegate le eventuali relazioni redatte dal revisore.

Articolo 23- Retribuzione

- 23.1 Le cariche di Presidente, Vicepresidente e consigliere sono gratuite e prevedono il solo rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 10, comma 6, lett. c) del D.Lgs. 460/97 e dall'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017.

23.2 Il Consiglio stabilirà emolumenti per il Segretario Generale della Fondazione, per i suoi collaboratori, ed eventualmente per i consulenti nominati nel Comitato Scientifico o in altri Comitati, in relazione alle mansioni ed agli incarichi.

Articolo 24 – Modifiche statutarie

24.1 Le proposte di modifica statutaria sono effettuate dal Consiglio Direttivo. Esse vengono adottate dal Consiglio Direttivo della Fondazione con la maggioranza assoluta dei consiglieri ed il voto favorevole dei Consiglieri nominati dall'Associazione Intercultura ODV.

Articolo 25 – Estinzione o scioglimento

25.1 Nel caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa della Fondazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dal Consiglio Direttivo.

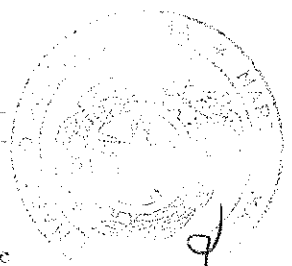
Articolo 26 – Disposizioni finali

26.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto valgono i principi e le norme vigenti in materia.

Articolo 27 – Disposizioni transitorie

27.1 Le disposizioni del presente Statuto entrano in vigore a decorrere da quando, in base al regime transitorio previsto dal decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, non si renderà più applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Fino a quando, in base al regime transitorio previsto al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 117, si renderà applicabile alla Fondazione la disciplina Onlus di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, si considera efficace e vigente il precedente testo di Statuto, redatto in conformità all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

27.2 L'efficacia dell'inserimento nella denominazione dell'acronimo ETS, nonché l'utilizzo negli atti e nella corrispondenza e in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle indicazioni di "ETS" ed "Ente del Terzo settore", sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.



Donna G. Presto

Volodymyr